



CORTE DI APPELLO DI LECCE

prima sezione civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente
composizione

dr. Riccardo Mele	presidente
dr. Maurizio Petrelli	consigliere
dr. Carolina Elia	consigliere est.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 1056 del ruolo
generale delle cause dell'anno 2019

TRA

VENILIO DE STEFANO s.r.l. (c.f. 00228410932) con sede legale
in Spilimbergo (Pn), in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difeso dall'avv. Mattia De Stefano, come da
mandato in atti

APPELLANTE

FALLIMENTO LCI s.r.l. (c.f.04258810755), con sede legale in
Lecce, in persona del curatore fallimentare pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. Vito Panico, come da mandato in atti

APPELLATO

A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 17.2.2022 ai
sensi dell'art. 83 comma 3 lett. h) del d.l. n. 18/2020, le parti hanno





concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.

§ 1

Con atto di citazione del 7.11.2018 Venilio De Stefano s.r.l. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2285/2018, con cui le era stato intimato il pagamento, in favore del curatore del fallimento LCI s.r.l., della somma di € 171.073,86 oltre accessori, pretesa dalla ricorrente in via monitoria, a titolo di corrispettivo per la realizzazione di opere in regime di sub appalto.

Venilio De Stefano s.r.l., a sostegno della richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto, ha eccepito preliminarmente l'incompetenza del tribunale adito, in forza della clausola compromissoria sancita dall'art. 24 del contratto di sub appalto del 10.8.2012; in subordine, ha eccepito l'incompetenza per territorio del tribunale di Lecce, poiché all'art. 25 dello stesso contratto, le parti avevano scelto il foro di Pordenone ex art. 28 c.p.c.; nel merito, ha chiesto che fosse accertato dal tribunale l'esatto rapporto dare/avere tra le parti, e per l'effetto fosse dichiarata l'insussistenza del credito azionato in via monitoria da parte del fallimento LCI, con condanna della curatela ex art. 96 c.p.c.;

- in estremo subordine ed in via residuale, l'opponente ha domandato che il debito eventualmente accertato in giudizio a suo carico, fosse compensato con il debito di € 106.347,11 esistente a carico della curatela.

La curatela del fallimento LCI s.r.l. si è costituita in giudizio, ed ha chiesto il rigetto *in toto* delle avverse domande con conseguente conferma del decreto ingiuntivo impugnato.

§ 1.1






All'esito del giudizio di primo grado, il tribunale di Lecce con sentenza n. 1366 dell'16.4.2019 ha accolto l'eccezione di incompetenza, rimettendo le parti dinanzi al collegio arbitrale e per l'effetto ha revocato il decreto ingiuntivo n. 2285/2018; ha disposto inoltre, la compensazione delle spese di lite.

§ 1.2

A fondamento della decisione, il tribunale ha argomentato come segue:

- ha innanzitutto, ritenuto indubbia l'esistenza di una clausola compromissoria inserita nel contratto di subappalto disciplinante i rapporti tra le parti in causa in forza della quale *“ogni e qualsiasi controversia relativa all'esecuzione e all'interpretazione del presente contratto o ad essa connessa, sarà devoluta ad un collegio arbitrale”*;
- quanto alla validità della stessa clausola, il tribunale ha specificato che al contratto di subappalto siglato tra le parti non era applicabile la disciplina prevista dall'art. 1341 co. 2 c.c. relativamente alla possibile vessatorietà delle clausole compromissorie inserite in contratti di adesione o nelle condizioni generali di contratto; nel caso di specie, infatti, il contratto non era destinato ad essere utilizzato per regolare una serie infinita di rapporti del medesimo genere, ma solo i rapporti intercorrenti tra la Venilio De Stefano s.r.l. e la LCI s.r.l.;
- il tribunale ha concluso pertanto che, dinanzi all'esistenza di una clausola compromissoria valida ed efficace inserita nel contratto di subappalto disciplinante i rapporti tra la Venilio De Stefano s.r.l. e la LCI s.r.l., la domanda della creditrice opposta doveva essere ritenuta improponibile, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e rimessione della controversia alla cognizione degli arbitri.





§ 2

Avverso la sentenza n. 1366 del 16.4.2019 del tribunale di Lecce ha proposto appello Venilio De Stefano s.r.l., e ne ha chiesto la riforma, limitatamente al capo relativo alle spese di lite, in ossequio al principio della soccombenza; con vittoria di spese e competenze anche per il grado di appello.

Fallimento Lci s.r.l. si è costituito nel giudizio di appello e ha chiesto il rigetto integrale del gravame, con vittoria di spese e competenze.

All'udienza del 23.3.2022, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§ 3

Con un unico motivo d'impugnazione parte appellante ha censurato il capo della sentenza di primo grado relativo alle spese di lite. La Venilio De Stefano s.r.l. ha, infatti, sostenuto che, avrebbe errato il primo giudice a compensare le spese in ragione di una "*definizione in rito della controversia*".

Il motivo è fondato.

La ripartizione delle spese giudiziali nel processo civile è disciplinata dall'art. 91 c.p.c. il quale stabilisce che "*Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa*".

Il principio cardine che disciplina la ripartizione delle spese giudiziali è pertanto quello della soccombenza. Tale principio risente solo di poche eccezioni disciplinate dal successivo art. 92 c.p.c. il quale contempla la compensazione delle spese, nel caso di "*assoluta novità della questione*", "*soccombenza reciproca*" ovvero





“*mutamento della giurisprudenza*” rispetto a quello che era ritenuto l’orientamento dominante in materia. La corte costituzionale con sent.n.77/18 ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

La definizione della controversia in rito non rientra in nessuna delle suddette eccezioni.

Nel caso in esame, invero, la Venilio De Stefano s.r.l. ha agito in giudizio per opporsi al decreto ingiuntivo ottenuto dal Fallimento LCI s.r.l. nei propri confronti; il tribunale ha accolto l’opposizione e, pur declinando la propria competenza, ha revocato il decreto ingiuntivo (in ossequio ai principi di diritto dettati da cass. civ. sez. II 4.3.2011 n. 5265, confermati da ultimo da cass. civ. sez. VI, ord.24.9.2021 n. 25939).

E’ pertanto individuabile una parte processuale vincitrice, la Venilio De Stefano s.r.l. e una soccombente, il Fallimento LCI s.r.l. ed è proprio a quest’ultima, che, alla luce di quanto disposto dall’art. 91 c.p.c. precedentemente richiamato, devono essere addebitate le spese del giudizio.

§ 4 – Spese

Atteso l’esito del giudizio, anche le spese di lite del presente grado seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, parametrando alla particolare semplicità delle questioni trattate.

p.q.m.

La corte,
accoglie l'appello e, per l’effetto, in riforma del capo relativo alle spese, condanna la curatela del Fallimento LCI s.r.l. al pagamento in favore di Venilio De Stefano s.r.l. delle spese del doppio grado, che liquida in:





- € 675,55 per spese ed € 3.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15% per il primo grado di giudizio;
- € 382,50 per spese ed € 2.500,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15% per il giudizio d'appello.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di conseguenza.

Lecce, così deciso nella camera di consiglio del 13.6.2023

Il consigliere estensore

dott. Carolina Elia

Il Presidente

dott. Riccardo Mele

Arbitrato in Italia

